



FONDAZIONE
VILLA GIOVANNI XXIII
ONLUS

Allegato B

REGOLAMENTO
PER L'ACCOGLIENZA E LA VITA COMUNITARIA
RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Revisione n. 15

Ottobre 2022

DICE

Premessa	pagina	3
Articolo 1 - Soggetti ospitati	pagina	3
Articolo 2 – Ammissione nella Residenza sociosanitaria assistenziale	pagina	3
Articolo 3 – Ulteriori adempimenti prima dell’ingresso	pagina	3
Articolo 4 – Importi delle rette	pagina	4
Articolo 5 – Modalità di versamento della retta	pagina	4
Articolo 6 – Servizi retta	pagina	5
Articolo 7 – Assenze	pagina	5
Articolo 8 – Modifica rette	pagina	5
Articolo 9 – Diritto di recesso	pagina	5
Articolo 10 – Assegnazione alloggio	pagina	6
Articolo 11 – Cura dell’alloggio	pagina	6
Articolo 12 – Risarcimento danni	pagina	6
Articolo 13 – Divieto di cessione dell’alloggio	pagina	7
Articolo 14 – Menù	pagina	7
Articolo 15 – Orario pasti	pagina	7
Articolo 16 – Orari di entrata e uscita	pagina	7
Articolo 17 – Silenzio orario	pagina	7
Articolo 18 – Visite	pagina	7
Articolo 19 – Personale socio – assistenziale e sanitario	pagina	8
Articolo 20 – Assistenza sanitaria	pagina	8
Articolo 21 – Prestazioni sanitarie specialistiche	pagina	8
Articolo 22 – Terapia della riabilitazione	pagina	8
Articolo 23 – Animazione	pagina	8
Articolo 24 – Servizio lavanderia e guardaroba	pagina	9
Articolo 25 – Servizio telefonico	pagina	9
Articolo 26 – Servizio radio televisivo	pagina	9
Articolo 27 – Servizio di trasporto e accompagnamento	pagina	9
Articolo 28 – Servizio religioso	pagina	9
Articolo 29 – Rapporti con il personale	pagina	9
Articolo 30 – Divieti	pagina	10
Articolo 31 – Altre prescrizioni	pagina	10
Articolo 32 – Valori dell’ospite	pagina	10
Articolo 33 – Dimissioni	pagina	11
Articolo 34 – Allontanamento	pagina	11
Articolo 35 – Decesso dell’ospite	pagina	11
Articolo 36 – Divieto di subingresso	pagina	11
Articolo 37 – Disciplina del volontariato	pagina	11
Articolo 38 – Rappresentanza degli ospiti	pagina	12

REGOLAMENTO

per l'accoglienza e la vita comunitaria della Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani (RSSA)

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nell'approvare il seguente Regolamento si propone il duplice scopo di prefissare l'iter per l'accoglienza nella propria RSSA della Fondazione Villa Giovanni XXIII e di facilitare la vita comunitaria degli ospiti attraverso l'individuazione di norme che mirino a garantire una maggiore sicurezza psico-fisico e sociale degli Anziani.

Capo I Pratiche di ingresso

Articolo 1 - Soggetti ospitati

L'Ente ospita nella propria RSSA anziani non autosufficienti.

Non possono essere accolte, in assenza di un nucleo specializzato, persone con rilevanti infermità mentali o malattie contagiose che abbiano bisogno di cure particolari. Nel caso queste ultime infermità o malattie dovessero insorgere successivamente all'ingresso nella RSSA, l'Amministrazione dell'Ente, previo parere del medico coordinatore, ha facoltà di procedere alle dimissioni d'ufficio.

Articolo 2 – Ammissione nella RSSA

Per essere ammessi nella RSSA il richiedente deve seguire le procedure previste dalla legislazione vigente e nell'accordo contrattuale stipulato con l'ASL a cui si rinvia. Infatti l'ammissione viene autorizzata dal distretto socio sanitario di residenza del richiedente e il ricovero, previa valutazione multidimensionale operata dall'UVM distrettuale, avviene previa verifica della disponibilità del posto letto.

Articolo 3 – Ulteriori adempimenti prima dell'ingresso

Prima dell'ingresso nell'Ente l'ospite o familiare o altra persona responsabile è tenuto a:

- prendere visione del presente Regolamento e a firmare, per accettazione delle regole ivi contenute, senza riserva;
- prendere visione della Carta dei Servizi;
- fornire agli uffici della RSSA oltre ai propri dati anagrafici, nomi ed indirizzi di eventuali parenti e amici cui rivolgersi in caso di necessità;
- sottoscrivere la convenzione di impegno al pagamento della retta.

Capo II Rette

Articolo 4 – Importi delle rette

L'ammontare della retta mensile per ciascuna tipologia assistenziale viene determinato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno in base alla normativa vigente e ai costi di gestione. Tale retta una volta determinata viene comunicata agli anziani e ai familiari responsabili al pagamento della stessa.

Le rette applicate nell'Ente sono le seguenti:

RSSA – posti letto convenzionati - con contributo della Regione Puglia per l'assistenza di rilievo sanitario

FASCE	TIPOLOGIA STANZA
Non autosufficienti	Stanza singola
Non autosufficienti	Stanza doppia

RSSA – posti letto non convenzionati senza il contributo della Regione Puglia per l'assistenza di rilievo sanitario

FASCE	TIPOLOGIA STANZA
Non autosufficienti	Stanza singola
Non autosufficienti	Stanza doppia

Ogni variazione della retta dovrà essere comunicata all'ospite, o a chi si è assunto l'impegno a pagare la stessa entro 15 giorni dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Modalità di versamento della retta

Prima dell'ingresso l'Ente comunica all'ospite o a chi si è assunto l'impegno al pagamento, l'ammontare della retta.

L'ospite è tenuto a versare la retta mensile anticipata e a rimborsare le spese extra addebitate.

La retta mensile essendo anticipata rimane acquisita alla RSSA in caso di decesso o dimissione dell'ospite indipendentemente dai giorni di effettiva permanenza dell'ospite stesso all'interno della struttura.

Articolo 6 - Servizi retta

La retta da diritto a fruire dei servizi esplicitati al punto 3.2 della Carta dei Servizi.

I servizi extra retta indicati al punto 3.2.1 della Carta dei Servizi indipendentemente se richiesti singolarmente o cumulativamente, comportano il pagamento di un contributo forfettario mensile di € 60,00.

Nella retta non sono comprese le spese per farmaci che la Direzione della fondazione ha il diritto/dovere di acquistare se prescritti dal medico curante e l'ospite, o altra persona responsabile al pagamento della retta, è obbligato a rimborsare la spesa a tal fine anticipata.

Articolo 7 - Assenze

L'ospite che si assenta dalla RSSA anche per eventuali ricoveri presso strutture sanitarie ha diritto alla conservazione del posto. In tal caso l'importo della retta sarà calcolato nel modo seguente:

assenze fino a 60 giorni: intero importo della retta;

assenze dopo il 60° giorno: il 75% della retta.

Articolo 8 - Modifica rette

La retta può essere variata per la modifica delle condizioni di salute dell'ospite o perché questi venga trasferito in altro reparto dell'Ente, soggetto a retta diversa. La modifica delle condizioni di salute dell'ospite dovrà essere accertata dal medico di fiducia dell'Ente.

Il trasferimento ad altro reparto dell'Ente può avvenire:

su richiesta dell'ospite;

in caso di modifica delle condizioni di salute;

per esigenze della vita comunitaria.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il contratto di ospitalità è rescindibile sia da parte dell'Amministrazione che da parte dell'ospite.

L'Amministrazione dell'Ente può rescindere il contratto nel caso di inosservanza, regolarmente contestata all'ospite, delle norme del presente Regolamento.

La modifica della retta da diritto di recesso all'ospite che non intenda accettarla.

Tale recesso dovrà essere comunicato all'Ente entro cinque giorni dalla data in cui l'Ospite o altra persona responsabile al pagamento della retta viene a conoscenza della variazione. L'ospite o altra persona responsabile è tenuto al pagamento della retta, secondo l'importo determinato prima della modifica, fino al giorno in cui comunica il recesso.

Da tale giorno deve, inoltre, lasciare libero il posto da lui occupato.

Capo III Alloggio

Articolo 10 - assegnazione alloggio

Ciascun ospite, alla data dell'ingresso, viene alloggiato nell'ambiente della RSSA concordato con la direzione, in base alla disponibilità dei posti letto.

La direzione dell'ente previa preventiva comunicazione all'ospite o familiare di riferimento può modificare l'alloggio assegnato in base a valutazioni insindacabili sulle esigenze organizzative e di vita comunitaria.

Con riferimento specifico alla presenza dell'anziano nel nucleo RSSA "Mimosa", dedicato agli ospiti affetti dal morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, l'accoglienza in questo nucleo deve considerarsi temporanea e precisamente fino a quando, a giudizio insindacabile del direttore sanitario, le specifiche caratteristiche strutturali e funzionali del nucleo possono svolgere efficacemente un ruolo terapeutico in relazione alle condizioni psico-fisiche dell'ospite.

Articolo 11 - cura dell'alloggio

L'ospite, dal momento in cui viene alloggiato nell'ambiente assegnatogli, si impegna a:

- osservare le regole di ordine e di igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste dell'Ente al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'alloggio; e' vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione
- consentire al personale di servizio o incaricato di entrare nell'alloggio per effettuare le pulizie, controlli o riparazioni.

Articolo 12 - risarcimento danni

L'Ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per incuria o trascuratezza.

Articolo 13 - divieto di cessione dell'alloggio

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, persone estranee, qualunque sia il grado di parentela.

Capo IV Vitto

Articolo 14 - Menù

Il menù giornaliero viene predisposto con la consulenza del medico e/o dietologo viene reso noto a tutti gli ospiti. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica.

Articolo 15 - Orario pasti

I pasti sono serviti nella sala pranzo nei seguenti orari:

Colazione ore 8,30 - Pranzo ore 12,00 - Cena ore 18,00 salvo variazioni stabilite dalla Direzione.

In casi particolari la direzione può autorizzare il servizio in camera.

Capo V Orari

Articolo 16 – Orari di entrata e uscita

L'ospite gode della massima libertà, salvo le limitazioni imposte dal suo stato psichico e fisico. Tali limitazioni sono di competenza del medico.

L'ospite può entrare, uscire dall'Ente sotto la propria responsabilità dalle ore 7,00 alle ore 21,00 nel periodo invernale e nella stagione estiva dalle ore 7,00 alle ore 22,00 evitando di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.

Articolo 17 - Silenzio orario

L'ospite è invitato ad osservare il silenzio, compreso l'ascolto di radio, televisioni o altri apparecchi hi fi nei seguenti orari:

nei locali comuni dalle ore 22,00 alle ore 7,00

in stanza e nelle zone notte dalle ore 13,30 fino alle 15,30 e dalle ore 21,30 alle ore 7,00.

Articolo 18 - Visite

L'ospite può ricevere visite dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 tranne casi particolari autorizzati dalla direzione.

Capo VI**Assistenza***Articolo 19 - personale socio - assistenziale e sanitario*

L'Ente assicura agli ospiti un'assistenza adeguata allo stato di salute avvalendosi delle figure professionali sociosanitarie previste nel proprio organigramma.

Articolo 20 - assistenza sanitaria

Il governo clinico dell'ospite è affidato per legge al medico di base a cui spetta la definizione della terapia e la prescrizione di accertamenti diagnostici.

La Fondazione per l'attività assistenziale:

- si avvale di un direttore sanitario e di un medico specialista consulente
- mette a disposizione dei medici curanti e degli specialisti i propri ambulatori;
- affida le prestazioni di carattere infermieristico e riabilitativo a personale abilitato a termini di legge.

Le terapie prescritte da medici non possono essere gestite dall'ospite ma sono di competenza del personale infermieristico.

Articolo 21 – Visite specialistiche e ricoveri ospedalieri

L'Ente non assume alcun onere per visite specialistiche e ricoveri ospedalieri che rimangono a carico dell'utente. I ricoveri programmati vengono organizzati dal servizio sociale in collaborazione con il familiare o referente dell'ospite.

In caso di emergenza sanitaria il personale dell'Ente chiama il 118. Di tanto viene informato telefonicamente il familiare o il referente qualora lo stesso voglia raggiungere l'anziano in pronto soccorso in quanto nessun operatore può accompagnare l'ospite e assentarsi dal servizio. Durante il ricovero ospedaliero l'Ente non è tenuto a prestare la propria assistenza nella struttura sanitaria.

Articolo 22 - Terapia di riabilitazione

L'Ente assicura il servizio di terapia della riabilitazione. Il terapeuta provvede ad effettuare la terapia prescritta secondo le indicazioni del medico geriatra dell'Ente anche con l'ausilio della palestra attrezzata.

Capo VII Servizi vari

Articolo 23 - Animazione

L'Ente provvede direttamente o previa apposite convenzioni ad organizzare idonee attività di animazione che si inseriscono il più possibile naturalmente nella quotidianità e nel rispetto dei ritmi di vita della persona anziana.

Articolo 24 - Servizio lavanderia e guardaroba

L'Ente direttamente o attraverso ditta specializzata assicura il servizio lavanderia e guardaroba e provvede al bucato, stiratura e rammendo della biancheria il cui costo è compreso nella retta mensile.

E' vietato fare il bucato in camera da letto.

Articolo 25 - Servizio telefonico

Sono assicurate le telefonate in entrata e in uscita con apparecchio cordless di nucleo.

Articolo 26 - Servizio radio televisivo

E' consentito all'ospite di fare uso nella propria stanza di impianti audiovisivi. Nell'uso di detti impianti gli ospiti devono osservare le regole dell'etichetta, evitando di arrecare disturbo agli altri conviventi. In orario di silenzio e comunque non oltre le ore 22,00 è consentito l'uso con la radio cuffia.

Gli apparecchi audiovisivi che si trovano nelle sale ritrovo sono a disposizione degli ospiti, che potranno usufruirne dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Articolo 27 - Servizio di trasporto ed accompagnamento

Per gli ospiti della RSSA è previsto il servizio di trasporto e accompagnamento con personale incaricato compatibilmente con i mezzi e risorse umane disponibili. Qualora per motivi tecnici e/o organizzativi sia impossibile effettuare il servizio sarà cura dell'Assistente sociale o della CapoSala provvedere ad avvertire gli ospiti o i loro familiari.

Articolo 28 - Servizio religioso

Il servizio religioso è garantito quotidianamente con la celebrazione della Santa Messa al mattino e la recita del Rosario al pomeriggio.

CAPO VIII

Rapporti con il personale

Articolo 29 - rapporti con personale

L'ospite e i famigliari dell'ospite:

- non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore;
- devono mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione;
- eventuali inadempienze da parte del personale vengono segnalati alla Direzione; devono astenersi dall'erogare qualsiasi compenso.

CAPO IX

Norme di interesse generale - divieti

Articolo 30 - divieti

L'ospite deve adeguarsi alle decisioni dell'Amministrazione e della Rappresentanza degli ospiti prese nell'interesse generale della Comunità.

All'ospite è fatto divieto di:

- lavare e stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali non regolarmente protetti;
- utilizzare fornelli e stufe nelle stanze;
- usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua fuori dalla finestra;
- vuotare nel water, bidet, lavabo, qualsiasi materia che otturi o corroda le condutture; tale materiale va riversato negli appositi contenitori di rifiuti.
- fumare nelle stanze e negli ambienti chiusi della Casa;
- giocare d'azzardo;
- tenere animali od oggetti che possano creare inconvenienti per la pulizia e l'igiene;
- somministrare cibo a colombe o altri animali.

I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati.

Articolo 31 - Altre prescrizioni

L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo agli altri ospiti.

E' fatto divieto ai Sigg. ospiti di tenere nelle stanze cibo deteriorabile.

Il personale preposto ha facoltà di controllare gli armadi e i comodini degli ospiti ed eliminare eventuali generi deteriorabili.

CAPO X

Custodia valori e responsabilità civile

Articolo 32 - Valori dell'ospite

L'Ente, al fine di tutelare i beni di un ospite, quando non è in grado di disporvi responsabilmente, provvede alla loro custodia e non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria autorizzazione scritta.

L'Ente declina ogni responsabilità per oggetti e valori conservati nelle stanze degli ospiti e per danni che possono derivare senza sua colpa agli oggetti e alle loro cose.

Articolo 33 - Dimissioni

L'ospite o un suo familiare può disdire l'alloggio con preavviso di almeno 10 giorni mediante dichiarazione scritta.

Articolo 34 - Allontanamento

L'Ente, sentito il parere non vincolante della rappresentanza degli ospiti, può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza, oltre che nel caso previsto dall'art. 1, qualora questi: tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria, commetta gravi infrazioni al presente Regolamento; sia moroso nel pagamento della retta per oltre due mesi; sia in condizioni di salute o mentali tali da non poter essere in alcun modo assistito dall'Ente.

Dopo due richiami verbali e due scritti si provvede all'allontanamento.

L'esecuzione non richiederà alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nel provvedimento di allontanamento si indicheranno i termini entro cui dovrà essere eseguito dandone comunicazione all'autorità comunale qualora manchino i familiari.

Articolo 35 - Decesso dell'ospite

In caso di decesso dell'ospite dovrà essere redatto a cura della Direzione un verbale, alla presenza di due testimoni, nel quale saranno elencati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto.

I beni rinvenuti saranno custoditi dalla Direzione e consegnati, con l'osservanza delle norme di legge, agli eredi tenuti a saldare eventuali conti in sospeso.

Articolo 36 - Divieto di subingresso

Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, del ricovero di un ospite.

Articolo 37 - Disciplina del volontariato

La collaborazione delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari può essere ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La disponibilità a svolgere un'attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Ente cui compete l'autorizzazione.

La prestazione volontaria non obbliga l'Ente ad alcun impegno economico salvo eventuali rimborsi di spese autorizzate e documentate.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della RSSA. La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di coordinamento e collaborazione per rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

Articolo 38 - Rappresentanza degli ospiti

L'Ente assicura la partecipazione degli ospiti all'organizzazione e gestione della RSSA. A tal fine è costituita la Rappresentanza degli ospiti.

Con apposito Regolamento viene disciplinato il funzionamento ed i compiti della Rappresentanza.